

LE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Lo scopo di questa informativa è quello di portare a conoscenza il Datore di Lavoro (DL) degli obblighi a suo carico, ai sensi del decreto legislativo 81/2008, derivanti dalla messa in servizio di un'attrezzatura di lavoro. Verranno prese in considerazione:

1. **Apparecchi di sollevamento;**
2. **Attrezzature in pressione;**

1. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

Si distinguono in:

- **GRUPPO SC – SOLLEVAMENTO MATERIALI E IDROESTRATTORI A FORZA CENTRIFUGA**
 - a. apparecchi mobili/trasferibili/fissi con portata > 200 kg
 - b. carrelli semoventi a braccio telescopico
 - c. idroestrattori a forza centrifuga



Tipo fisso (Gru a ponte)



Tipo trasferibile (gru a torre)



Tipo mobile (gru su autocarro)



tipo mobile (carrelli semoventi a braccio telescopico)



Idroestrattore

Fig. 1: Esempi di apparecchi sollevamento cose ed idroestrattori.

- **GRUPPO SP - SOLLEVAMENTO PERSONE**

- a. scale aeree ad inclinazione variabile
- b. PLE (piattaforme di lavoro elevabili) ad azionamento motorizzato ed a sviluppo verticale azionati a mano
- c. Ponti sospesi e relativi argani
- d. PLAC (piattaforme autosollevanti su colonne)
- e. Ascensori e montacarichi da cantiere



Fig. 2: Esempi di apparecchi sollevamento persone.

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO


Per quanto concerne l'utilizzo delle attrezzature di lavoro è da rilevare che qualora le stesse per il loro impiego richiedono conoscenze o responsabilità particolari (p.e. gru a ponte, gru a bandiera, ecc.), il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservata ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati (art. 71, comma 7, D.lgs. n.81/2008).

In Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 - Supplemento Ordinario n. 47 è stato pubblicato l'Accordo, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato il 22 febbraio 2012, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una **specificabile abilitazione degli operatori**, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e successive modifiche e integrazioni. L'Accordo entrerà in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione.

Le attrezzature di lavoro, riportate in Allegato VII del D.lgs. n.81/2008, per le quali è richiesta una **specificabile abilitazione degli operatori** sono le seguenti: gru a torre; gru su autocarro; autogrù; carrelli semoventi a braccio telescopico e PLE.

- **GRUPPO GVR - GAS, VAPORE; RISCALDAMENTO**

- a. Recipienti con fluidi $p > 0,5$ bar
- b. Generatori di vapore d'acqua, di acqua surriscaldata
- c. Tubazioni contenenti gas, vapore e liquidi
- d. Generatori di calore (impianti di riscaldamento con $P > 116$ kW)
- e. Forni per industrie chimiche ed affini
- f. Insiemi (assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi – D. Lgs n.93/2000)



Generatore di vapore



Recipiente gas

Fig. 3: Esempi di apparecchi a pressione

Ai sensi dell' art. 71, comma 4, del D.lgs n.81/2008 il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso e oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza .

In aggiunta a quanto sopra, il comma 8 dell'art. 71 dispone che il datore di lavoro deve provvedere, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, affinché:

- le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
- siano sottoposte ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

La mancata esecuzione dei controlli è punita con la pena alternativa dell'arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 87, comma 2, lett. c).

Gli interventi di controllo sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da "persona competente".

L'art. 71, comma 11, del D. L.gs n.81/2008 dispone che le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII del medesimo decreto siano sottoposte a **verifiche periodiche** volte a valutarne

l'effettivo stato di conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato e riportata in *tabella 1*.

Per la mancata richiesta di verifica periodica è prevista una **sanzione amministrativa** pecuniaria da euro 500 ad euro 1800 (art. 87, comma 4, lett. *b*) del D. L.gs n.81/2008.

Il Decreto Legislativo 11 aprile 2011 dispone che, a partire dal 24 maggio 2012, il DL debba comunicare immediatamente la messa in servizio di un apparecchio di sollevamento all'INAIL (ex ISPESL) territorialmente competente. L'INAIL provvede ad assegnare un numero di matricola all'apparecchio e lo trasmette al datore di lavoro.

Prendendo come riferimento la data della messa in servizio, almeno **60 giorni** prima dello scadere del termine per l'esecuzione della Prima Verifica Periodica, stabilito dall'All. VII D. L.gs. n.81/2008 in funzione della tipologia dell'attrezzatura, il DL deve inviare richiesta di verifica all'INAIL. La verifica deve essere effettuata entro 60 giorni dalla richiesta, nella quale occorre indicare il soggetto, pubblico o privato, del quale l'INAIL si potrà avvalere qualora non riuscisse ad effettuare la verifica nei termini previsti.

Discorso analogo vale anche per le verifiche periodiche **SUCCESSIVE ALLA PRIMA**, per le quali, però, la titolarità della funzione appartiene all'ASL territorialmente competente. Almeno **30 GIORNI PRIMA DI OGNI SCADENZA PERIODICA**, il DL deve inviare richiesta di verifica all'ASL, indicando contestualmente il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale l'ASL si potrà avvalere qualora non riuscisse ad effettuare la verifica nei termini previsti. Il termine per l'effettuazione della verifica è, in questo caso, di 30 giorni a partire dalla richiesta. La periodicità di tali verifiche è prevista dall'allegato VII del D. Lgs. 81/2008 ed è riportata nella *Tabella 1*.

Presso l'INAIL e le ASL sono istituiti gli elenchi dei soggetti abilitati di cui sopra.

In sede di verifica il DL deve esibire la seguente documentazione:

per apparecchi di sollevamento

PRIME Verifiche Periodiche

- dichiarazione di conformità CE o libretto ENPI/ISPESL,
- dichiarazione di corretta installazione (ove previsto),
- diagramma delle portate (ove previsto), diagramma dell'area di lavoro (ove previsto),
- manuale di istruzioni per l'uso, registro di controllo.

Verifiche Periodiche SUCCESSIVE

- manuale uso;
- registro di controllo;
- dichiarazione del datore di lavoro in merito alla individuazione e alla formazione dei lavoratori che utilizzano l'attrezzatura, nonché evidenza dell'inoltro all'eventuale noleggiatore (art.72 co.2 D. lgs n.81/2008);
- verbali di verifiche periodiche precedenti;
- libretto delle verifiche ENPI-ISPESL (in originale- copia conforme), ovvero per le attrezzature di lavoro provviste di marcatura CE, ai sensi del DPR 459/96, copia della
- dichiarazione di conformità;

Inoltre, il punto 5.3.1. dell'Allegato II del DM 11 aprile 2011, dispone che per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, e i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.

Per quanto riguarda gli apparecchi di sollevamento mobili, trasferibili e ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, messi in servizio da oltre 20 anni, è necessario che il DL esibisca una indagine supplementare, effettuata secondo le norme tecniche. Allo scopo un utile strumento di riferimento può essere costituito dalla norma tecnica UNI-ISO 9927-1.

La periodicità di tali verifiche è prevista dall'allegato VII del D. Lgs. 81/2008 ed è riportata nella *Tabella 1*.

Attrezzatura	intervento/periodicità
1. Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale
2. Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale
3. Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica biennale
4. Ponti sospesi e relativi argani	Verifica biennale
5. Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica biennale
6. Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica triennale
7. Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del panierino maggiore di 500 mm.	Verifica annuale
8. Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo.	Verifica annuale
9. Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni.	Verifica biennale
10. Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni.	Verifiche annuali
11. Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche annuali
12. Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni.	Verifiche biennali
13. Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni.	Verifiche biennali
14. Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifiche triennali

Tabella 1: periodicità verifiche apparecchi di sollevamento.

per attrezzature a pressione

PRIME Verifiche Periodiche

- libretto delle verifiche/omologazione ANCC/ISPESL/INAIL (in originale-copia conforme), ovvero, per le attrezzature provviste di marcatura CE (Direttiva PED -ai sensi del D. Lgs 93/2000), copia della dichiarazione di conformità;
- manuale d'uso/manutenzione rilasciato dal costruttore l'attrezzatura a pressione;
- registro di controllo e/o registrazione degli interventi manutentivi/controllo previsti dal costruttore (per i Generatori di Vapore d'acqua, fornire anche i controlli dei parametri chimico/fisici sull'acqua di alimento/caldaia) così come previsto dall'art. 71, comma 9, D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.,
- copia rapporti di prova degli eventuali controlli/indagini supplementari eseguite in occasione delle verifiche decennali di integrità (spessimetrie, ecc.) o anche a seguito di specifiche richieste/disposizioni di approfondimenti tecnici;
- tutta la documentazione di cui all'art. 6, D.M. 1 dicembre 2004, n° 329; Il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, e i mezzi/attrezzature necessarie per l'esecuzione delle verifiche, esclusi gli apparecchi di misurazione

Verifiche Periodiche SUCCESSIVE

Oltre alla documentazione di cui sopra:

- verbali di verifiche periodiche precedenti [comprese: **1)** schede tecniche prima verifica periodica ISPESL/INAIL, ai sensi dell'all.to IV del D.M. 11 aprile 2011; **2)** verbali di primo impianto/controllo della messa in servizio, secondo quanto previsto dall'art. 4, D.M. 1 dicembre 2004, n° 329, ove richiesto];

La periodicità di tali verifiche è prevista dall'allegato VII del D. Lgs. 81/2008 ed è riportata nella *Tabella 2*.

Attrezzatura	intervento/periodicità
15. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento: biennale
16. Recipienti insieme classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua	Verifica di integrità: decennale
17. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale
18. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
19. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
20. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
21. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV	Verifica di funzionamento: triennale Verifica di integrità: decennale
22. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale
23. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapor d'acqua.	Verifica di funzionamento: biennale Visita interna biennale Verifica di integrità: decennale
24. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs.93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS $\leq 350^{\circ}\text{C}$	Verifica di integrità: decennale
25. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS $> 350^{\circ}\text{C}$	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
26. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW	Verifica quinquennale

Tabella 2: periodicità verifiche attrezzature a pressione.

RIEPILOGO DELLE AZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

